



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore III - Politiche Territoriali**

**Servizio Tutela Ambientale**

**ORDINANZA N. 15 DEL 08/02/2018**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 171 DEL 12.05.2011 RONDINE, BALESTRUCCIO E RONDONE-DIVIETO DISTRUZIONE DEI NIDI**

**RICHIAMATA** integralmente la propria precedente ordinanza n. 171 del 12.05.2011 con la quale è stato vietato a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone;

**VISTO** in particolare il punto 3 dell'ordinanza sopra richiamata con cui si ammettono deroghe al divieto di rimozione dei nidi, in caso di necessità per lavori e previa specifica autorizzazione del Servizio Ambiente, esclusivamente al di fuori del periodo annuale di nidificazione e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire l'efficacia degli interventi di tutela dei nidi, introdurre le seguenti ulteriori condizioni per la concessione della deroga:

-presentazione di apposita relazione di un tecnico incaricato dal richiedente ove si dimostri e si attesti che l'intervento al fabbricato non possa essere in alcun modo tecnicamente realizzato senza procedere alla rimozione dei nidi;

-obbligo di procedere alla compensazione obbligatoria con nidi artificiali entro lo stesso periodo di non nidificazione ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio dell'anno in cui è autorizzata la rimozione;

**RITENUTO** altresì necessario precisare che la mancata realizzazione dei nidi artificiali a compensazione dei nidi di cui è stata autorizzata la rimozione è da considerarsi una violazione delle disposizioni dell'ordinanza soggetta alle sanzioni amministrative;

**DISPONE**

1) Di apportare alla precedente Ordinanza n. 171 del 12.05.2011, con la quale è stato vietato a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Il punto 3 dell'ordinanza n. 171 del 12.05.2011 è cancellato e interamente sostituito con la seguente dicitura:

***“è ammessa deroga al divieto di cui sopra, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, in caso di restauri, ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul fabbricato che non possano essere in alcun modo tecnicamente realizzati senza procedere alla rimozione dei nidi, come dimostrato e attestato da apposita relazione tecnica da redigere a cura di un professionista incaricato dal richiedente, previa specifica autorizzazione del Servizio Tutela Ambientale e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali, da realizzare entro lo stesso periodo di non nidificazione ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio dell'anno in cui è autorizzata la rimozione”;***

- Il punto 4 dell'ordinanza n. 171 del 12.05.2011 è cancellato e interamente sostituito con la seguente dicitura:

***“chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza compresa, in caso di concessione di deroga di cui al punto 3, la mancata realizzazione di nidi artificiali che sarà oggetto di apposita attività di verifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ed è obbligato a ripristinare il precedente stato dei luoghi con la realizzazione di nidi artificiali, fatta salva l'applicazione dell'ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale”.***

2) Restano valide tutte le altre disposizioni dell'ordinanza n. 171 del 12.05.2011

#### **AVVERTE CHE**

la Polizia Municipale e gli altri soggetti organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;

ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notificazione.

Il Dirigente del Settore  
GAMBINI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.